

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

Oggetto: SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - PROPOSTA DI ADESIONE A CONTRATTO QUADRO DENOMINATO S.P.C. 2.

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

.....

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione dei Responsabili dell'Area Controllo di Gestione e dell'Area Contabilità, Bilancio e Finanza, circa la copertura economico/finanziaria del presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

- 1) di autorizzare la sottoscrizione – ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1 della Legge n. 296/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni, così come modificato dell'articolo 7, commi 1 e 2 della Legge n. 94/2012 e dell'articolo 15, comma 13, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012 – per le motivazioni tutte esplicitate nel documento istruttorio, che si intende integralmente richiamato e condiviso, il contratto quadro denominato “SPC 2 / Servizi di Connettività” - CIG MASTER n. 5133642F61 – stipulato dalla CONSIP S.p.A. nell'ambito della procedura ristretta finalizzata all'affidamento del Sistema Pubblico di Connettività (ID SIGEF 1367), per le quantità (ed i costi) che saranno successivamente definiti nell'ambito del contratto quadro operativo scaturente, tra l'altro, dalla preventiva approvazione - da parte dell'Area Dipartimentale Sistemi Informativi della ASUR Marche - del “Progetto attuativo dei fabbisogni ASUR / Piano di migrazione”, con riferimento agli allegati C “Prezzi Unitari dei singoli Servizi” e G “Adeguamento prezzi”, approvati in allegato ai contratti quadro OPA – SPC 2;
- 2) di riservarsi di individuare, nel medesimo contesto di cui al citato contratto operativo, il nominativo dell'operatore economico affidatario ed i termini di durata dello stesso (sino ad un massimo di mesi 84);
- 3) di stabilire che gli oneri di spesa previsti per il restante periodo dell'anno 25.5.2018 – 31.12.2018 necessari per soddisfare i complessivi fabbisogni della Azienda Sanitaria Unica della Regione Marche, stimatamente quantificati - sulla base dei consumi / anno sostenuti e consolidati nell'ambito dei precedenti rapporti contrattuali per i medesimi servizi, calcolati anche in relazione ai menzionati allegati C “Prezzi Unitari dei singoli Servizi” e G “Adeguamento prezzi” approvati in allegato ai contratti quadro OPA – SPC 2 – ammontano ad € 646.997,00 e andranno imputati al conto economico n. 0509020105 “Telefonia” del piano dei conti del bilancio ASUR oggetto di successivo provvedimento dedicato;
- 4) di riconoscere alla spettabile OLIVETTI SpA - IVREA (a fronte dell'intervenuto cambiamento della ragione sociale dell'allora TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SpA – Roma - C.F. e P.IVA

05815611008, in OLIVETTI SpA - C.F. e P.IVA 02298700010, con efficacia 1 gennaio 2016), per le motivazioni compiutamente esplicitate in istruttoria, il pagamento delle spese sostenute nel periodo intercorrente tra il 25.05.2017 ed il 24.05.2018 (di cui alle condizioni contrattuali, tecniche ed economiche pattuite con l'accordo quadro OPA n. 5/2009, ulteriormente applicate al biennio maggio 2015 / maggio 2017) per l'erogazione di servizi analoghi a quelli in argomento (SPC1) per un importo di € 1.476.000,00 IVA esclusa, quindi € 1.800.720,00 (IVA compresa al 22% inclusa);

- 5) di dare atto che la spesa sopra indicata al precedente punto 4 del presente dispositivo, con riguardo all'esercizio economico 2017, rientra nell'ambito del budget assegnato a questa Azienda Sanitaria dalla Regione Marche con DGRM n.1640/2016, mentre l'importo riferito all'anno 2018, dovrà essere imputato al conto n. 0509020105 "Telefonia" del bilancio dei conti ASUR 2018:

Periodo di riferimento		Netto	IVA 22%	Totale
ANNO 2017	25 maggio/ 31 dicembre	741.000,00	163.020,00	904.020,00
ANNO 2018	1 gennaio/ 24 maggio	735.000,00	161.700,00	896.700,00
Spesa totale		1.476.000,00	324.720,00	1.800.720,00

- 6) di autorizzare, nel contesto del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito all'articolo 22, comma 3, del contratto quadro OPA / SPC1 n. 6/2006 - per il tempo strettamente necessario (ed alle medesime condizioni tecnico-economiche sopra evidenziate al precedente punto 4) a perfezionare, a livello tecnico-amministrativo, il passaggio di questa ASUR Marche dal corrente contratto SPC1 al nuovo contratto quadro SPC2 - ed al fine di dare continuità al servizio di connettività e sicurezza nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività - ritenuto essenziale e non rinunciabile - il prolungamento dell'efficacia del rapporto contrattuale allo stato in essere con il fornitore originario OLIVETTI SpA - IVREA (a fronte dell'intervenuto, menzionato, cambiamento della ragione sociale dell'allora TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SpA) a far data dal 25.05.2018 - per tutto il tempo necessario e comunque non oltre il 24.05.2019 - sino alla definizione della procedura o sopra esplicitata;
- 7) di riservarsi altresì la facoltà di risolvere totalmente o parzialmente l'eventuale contratto di proroga tecnica con preavviso minimo di giorni 15 giorni, senza che la società OLIVETTI S.p.A. possa pretendere alcuna indennità e/o danni e/o compensi di sorta, nel momento in cui verrà compiutamente definita - a fronte del nuovo contratto quadro operativo - la migrazione dei servizi di che trattasi con uno dei fornitori subentranti;
- 8) di delegare il Responsabile Unico del Procedimento, secondo la vigente normativa, alla sottoscrizione del nuovo contratto quadro operativo;
- 9) di confermare - ai sensi degli artt. 101, 102 e 111 del citato decreto legislativo n. 50/2016 - la dott.ssa Maria Grazia SCIAMANNA, quale Direttore della Esecuzione del Contratto;
- 10) di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema atti web-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/06, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013;
- 11) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto ad attività di verifica da parte dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici ai sensi della DGR n.902/2008 come modificata dalla DGR n. 1670/2012, che accederà al presente provvedimento unicamente mediante il sistema informativo integrato Attiweb - decreti;

- 12) di trasmettere il presente provvedimento, per i rispettivi adempimenti di competenza, al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i., al Responsabile Unico del Procedimento ed al Direttore della Esecuzione del Contratto;
- 13) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "affidamento definitivo di servizi" per un importo di € 1.476.000,00 al netto di I.V.A..

Ancona, sede legale ASUR

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Pierluigi Gigliucci)



IL DIRETTORE SANITARIO

(Dr.ssa Nadia Storti)



IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Alessandro Marini)



La presente determina consta di n. 11 pagine di cui n. 0 pagine di allegati

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

AREA DIPARTIMENTALE SISTEMI INFORMATIVI

OGGETTO: SERVIZI DI CONNETTIVITA', NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - PROPOSTA DI ADESIONE A CONTRATTO QUADRO DENOMINATO S.P.C. 2.

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO:

- Legge Regionale n. 13/2003 "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale" e sue successive modifiche ed integrazioni;
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2007);
- Contratto quadro OPA n. 6/2006 e successive ripetizioni (contratto quadro OPA n. 5/2009) per l'appalto dei Servizi di Connettività e Sicurezza nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività;
- Legge 6 luglio 2012, n. 94 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante: "disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica";
- Legge Regionale n. 17 dell'1.08.2011 "Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale", della legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, n.17";
- Legge Regionale 14 maggio 2012, n. 12;
- Legge 6 luglio 2012, n. 94, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica";
- Legge 7 agosto 2012, n. 135, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" e sue successive modifiche ed integrazioni;
- Legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- D.G.R.M. n. 1220/2012;
- Determina n. 742/ASURDG, in data 28.09.2012;
- Decreto Legislativo n. 50/2016;
- Linee Guida ANAC: n. 2 (Offerta economicamente più vantaggiosa), 3 (Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni), 4 (Procedura per l'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici), 5 (Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle Commissioni Giudicatrici);
- Determina n. 663/ASURDG, in data 02.11.2016;
- Determina n. 4/ASURDG, in data 16.01.2017;

PREMESSA

In ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 83 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale", in data 25.05.2006, il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA) stipulava con TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION SpA - ROMA, all'esito di una gara a licitazione privata, un contratto quadro OPA (n. 6/2006 - CIG: 0658999F29) della durata di 5 anni (rinnovabile per un periodo complessivamente non superiore a 4 anni) per l'affidamento dei servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza, nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC 1).

In data 25 maggio 2009, il CNIPA, in considerazione della sopravvenuta esigenza di disporre di servizi integrativi al fine di ampliare le funzionalità del servizio SPC, includendo prestazioni rese possibili dall'evoluzione tecnologica e, al contempo, di garantire la continuità del Sistema medesimo, all'esito di un'apposita procedura negoziata ai sensi dell'allora vigente articolo 57, comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006, stipulava col medesimo Fornitore un distinto contratto quadro - CIG: 0658999F29 - per la ripetizione di servizi analoghi la cui scadenza era fissata in data 25.05.2013. Tale data coincideva peraltro con il termine ultimo di fruizione dei servizi di connettività da parte delle Amministrazioni sottoscrittrici di Contratti Esecutivi OPA, la cui scadenza, infatti, determinata in ragione della durata del Contratto Quadro Ripetizione OPA, era anch'essa prevista per il 25.05.2013.

Con nota in data 9.05.2013, la spettabile CONSIP S.p.A. - in qualità di soggetto deputato allo svolgimento delle "attività di centrale di committenza relative al Sistema pubblico di connettività (ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, conformemente a quanto previsto dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135) - dato atto, da un lato, dei mutamenti del quadro normativo di riferimento che rendevano impossibile la tempestiva indizione di una nuova procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi in questione e, dall'altro, dell'inoltro, in data 08.04.2013, dell'allora *Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture* di un'istanza di parere in merito alla possibilità di prorogare la durata del Contratto Quadro Ripetizione OPA (ed ogni atto a questo collegato o connesso), al fine di garantire la continuità nella fruizione delle prestazioni da parte delle Amministrazioni, richiedeva all'affidatario di impegnarsi a fornire, per un periodo massimo di 24 mesi decorrenti dal 25 maggio 2013, i servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza nell'ambito del SPC previsti dal Contratto Quadro Ripetizione OPA, agli stessi prezzi, patti e condizioni ivi indicati.

Con nota di protocollo n. 0046841 del 20.05.2013 (AG 33/13), l'AVCP (oggi ANAC) si pronunciava fornendo indicazioni in merito alla possibilità di prorogare la durata del Contratto Quadro Ripetizione OPA (ed ogni atto a questo collegato o connesso), al fine di garantire la continuità nella fruizione delle prestazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

In data 21.05.2013 CONSIP S.p.A. inviava, per la pubblicazione su GUUE e GURI, il Bando di gara per procedura ristretta per la stipula di Contratti-quadro per l'affidamento a regime dei servizi di connettività nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) e con successiva nota n. 41/DSI/S/2013, documentava, l'istruttoria effettuata in ordine alla proporzionalità ed adeguatezza della durata della disponenda proroga del Contratto Quadro Ripetizione OPA, in ragione del tempo necessario per l'espletamento della procedura di cui sopra e del tempo necessario per la migrazione dei servizi.

In data 18.09.2015, con determina del Direttore Generale ASUR n. 618, questa Azienda Sanitaria Unica della Regione Marche aderiva al Contratto Quadro OPA - denominato "SPC1" per l'erogazione del servizio di connettività e sicurezza nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) affidato alla allora TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION S.p.A. - ROMA, per un importo complessivo pari ad € 3.061.523,27 (IVA compresa al 22%), per una durata di mesi 24 (ed esattamente dal 25.05.2015 - 24.05.2017).

Successivamente, in data 28 aprile 2015, la spettabile CONSIP SpA ufficializzava l'aggiudicazione della procedura di gara per l'affidamento del nuovo servizio di connettività - nell'ambito del Sistema di Connettività per le Pubbliche Amministrazioni - in favore di TISCALI S.p.A., BT Italia Spa e VODAFONE denominato SPC2.

A fronte della citata aggiudicazione - peraltro oggetto di rigettati ricorsi inoltrati al TAR Lazio (ed al Consiglio di Stato) da parte di Telecom e Fastweb - CONSIP S.p.A. procedeva, in data 25.05.2015, alla

proroga del Contratto Quadro SPC1 per una durata massima di 24 mesi (agli stessi prezzi, patti e condizioni originariamente previste).

CONSIDERAZIONI IN FATTO

In riferimento ai premessi passaggi procedurali, con determina n. 618/ASURDG/2015 questa Azienda Sanitaria Unica Regionale - per l'affidamento del Servizio di connettività e sicurezza nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 83 del decreto legislativo n. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni - aderiva - per il periodo intercorrente tra il 25.05.2015 ed il 24.05.2017, per un importo complessivo (tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 9 *ter*, della Legge 125/2015) di € 3.061.523,27 IVA compresa al 22% - al contratto quadro OPA n. 5/2009 (il quale a sua volta rinnovava, per la ripetizione di servizi analoghi, il precedente contratto OPA n. 6/2006), avente quale aggiudicatario la Spett.le SOC. TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SpA - ROMA.

A fronte della intervenuta scadenza contrattuale, questa competente Area Dipartimentale Sistemi Informativi Aziendali, avviava informalmente con gli operatori economici individuati in esito alla procedura di gara espletata dalla CONSIP SpA per l'affidamento del nuovo servizio di connettività nell'ambito del Sistema di Connettività per le Pubbliche Amministrazioni (SPC 2), debite consultazioni di natura tecnica finalizzate ad acquisire un cd "Progetto attuativo dei fabbisogni ASUR / Piano di migrazione" avente lo scopo di riassumere l'ambito di intervento, i principi strategici, le strutture organizzative, i processi, le attività, le risorse e le schedulazioni utili a consentire l'esecuzione della nuova fornitura e l'adempimento di tutti gli altri obblighi contrattuali relativi al progetto del Sistema Pubblico di Connettività.

Contestualmente a quanto sopra, la società OLIVETTI SpA - IVREA comunicava a questa Amministrazione la propria disponibilità a garantire la continuità del servizio per il tempo necessario alla individuazione ed al subentro di nuovo fornitore, ai sensi dell'art. 22, comma 3, del vigente Contratto Quadro OPA, alle medesime condizioni contrattuali in essere (comprehensive della progressiva riduzione annua delle tariffe, nella misura del 5% per ogni anno di contratto).

In data 23.05.2017, CONSIP S.p.A. confermava peraltro - con pubblicazione presso il proprio sito istituzionale - l'obbligo unilaterale assunto dai fornitori uscenti, nell'ambito dei Contratti Quadro OPA e nei Contratti Esecutivi OPA "SPC1", di compiere tutte le "attività necessarie ed utili" al fine di favorire la migrazione dei servizi dal fornitore uscente al fornitore entrante, garantendo al tempo stesso "la continuità della prestazione dei servizi al fine di pianificare il passaggio graduale dei servizi al nuovo fornitore" (cfr. Contratto Quadro OPA art. 22 - 22.3).

CONSIDERAZIONI IN DIRITTO

L'ADESIONE AL NUOVO CONTRATTO QUADRO OPERATIVO SPC 2

L'articolo 83 del decreto legislativo n. 82 del 07.03.2005 prevede: "Al fine della realizzazione del SPC, DigitPA a livello nazionale e le regioni nell'ambito del proprio territorio, per soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata competenza e indipendenza di giudizio, nonché per garantire la fruizione da parte delle pubbliche amministrazioni, di elevati livelli di disponibilità dei servizi e delle stesse condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente, nonché una maggiore affidabilità complessiva del sistema, promuovendo, altresì, lo sviluppo della concorrenza e assicurando la presenza di più fornitori qualificati, stipulano, espletando specifiche procedure ad evidenza pubblica per la selezione dei contraenti, nel rispetto delle vigenti norme in materia, uno o più contratti-quadro con più fornitori per i servizi di cui all'articolo 77, con cui i fornitori si impegnano a contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1 del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi di contratti quadro con uno o più fornitori di cui al comma 1, individuati da DigitPA. Gli

atti esecutivi non sono soggetti al parere di DigitPA e, ove previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui al citato art 1, comma 1, del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, hanno facoltà di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente articolo”;

L'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", così come modificato dall'articolo 7, commi 1 e 2, della Legge n. 94/2012, stabilisce al comma 449 che "Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni - quadro stipulate da CONSIP S.p.A. (...)".

All'articolo 15, comma 13, lett. d) del decreto – legge n. 95/2012, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, si stabilisce che "fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto - legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, gli enti del servizio sanitario nazionale (...) utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I contratti stipulati in violazione di quanto disposto dalla presente lettera sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa".

Stante quanto sopra, tenuto conto delle circostanze di tempestività nell'ambito delle quali risulta necessario procedere ad aderire al nuovo contratto quadro denominato SPC 2 allo scopo di usufruire delle opportunità offerte da CONSIP S.p.A., il provvedimento oggetto della presente proposta di determina appare strumento idoneo ad assicurare con piena legittimità ed in termini di assoluta opportunità la continuità delle forniture in argomento occorrenti ed irrinunciabili per questa ASUR Marche.

RICONOSCIMENTO ECONOMICO DEL RAPPORTO CONTRATTUALE IN ESSERE E TEMPORANEA CONTINUITA' DELLO STESSO

In relazione alla intervenuta scadenza naturale del rapporto contrattuale – fissata al 24.05.2017 con determina n. 618/ASURDG/2015 – ed in attesa di acquisire e valutare attentamente i cd "Progetti attuativi dei fabbisogni ASUR / Piani di migrazione" questa Area Dipartimentale Sistemi Informativi Aziendali si è trovata nella pressante necessità:

- di assicurare - nelle more della attivazione del nuovo accordo quadro OPA / SPC 2 - la continuità del rapporto contrattuale stesso – al fine di garantire l'operatività giornaliera e notturna delle interconnessioni di tutte le sedi attraverso le quali vengono erogati servizi di emergenza / urgenza e telefonia (oltre ai sistemi di prenotazione CUP);
- la necessità di disporre della banda Internet per la normale navigazione, la produzione di certificati on line e sistemi di dematerializzazione, connettività ai siti istituzionali e complessiva operatività.

Fermo quanto sopra, si ritiene di dover ulteriormente rappresentare - quanto alle motivazioni che non hanno ancora consentito di attivare e concludere in tempo utile la procedura di sottoscrizione del nuovo contratto quadro operativo SPC 2 di cui alla presente proposta di determina - che, ad oggi, questa Area Dipartimentale Responsabile del Procedimento non ha potuto ancora valutare tutti gli elaborandi "Progetti attuativi dei fabbisogni ASUR / Piani di migrazione" da parte degli operatori economici potenzialmente interessati alla sottoscrizione dell'accordo quadro operativo e che, tra l'altro, il complessivo quadro tecnico di riferimento – anche a fronte di nuovi adempimenti normativi – potrebbe subire a breve significative variazioni, comportando la necessità di modificare e ridefinire i piani di migrazione stessi.

Costituisce pertanto ulteriore oggetto della presente proposta di determina:

- l'autorizzare al prolungamento dell'efficacia del rapporto contrattuale in essere – ai sensi del disposto dell'articolo 22 – 22.3 del contratto quadro OPA n. 672006 - con l'operatore economico aggiudicatario originario – istituto di vigilanza OLIVETTI SPA – IVREA, per assicurare lo svolgimento del servizio in argomento per il tempo ritenuto strettamente ed esclusivamente necessario all'utile definizione della stipula del nuovo contratto quadro operativo e dei conseguente adempimenti di natura tecnica;
- il riconoscimento alla spettabile OLIVETTI SpA - IVREA del pagamento delle spese sostenute nel periodo intercorrente tra il 25.05.2017 ed il 24.05.2018 per l'erogazione dei servizi di connettività di cui all'accordo quadro operativo (SPC1) per un importo di € 1.476.000,00 IVA esclusa, quindi € 1.800.720,00 (IVA compresa al 22% inclusa).

Dandosi atto che con la presente proposta di determina si intende in via principale acquisire autorizzazione alla sottoscrizione presso CONSIP SpA del nuovo contratto quadro OPA denominato SPC 2, nello stesso senso, si ritiene ragionevole legittimare incidentalmente il prolungamento dell'efficacia del rapporto contrattuale in essere per il tempo ritenuto strettamente ed esclusivamente necessario all'utile definizione della procedura in parola, rilevandosi per consolidato orientamento giurisprudenziale, che detto atteggiamento sia riconducibile ad una facoltà di legittimo esercizio da parte della Pubblica Amministrazione, in quanto preordinato al soddisfacimento del pubblico interesse insito nella garanzia della prosecuzione dello svolgimento del servizio in capo al precedente aggiudicatario, nelle more della stipula di nuovo rapporto contrattuale.

A tal proposito, e conclusivamente, si intende dare atto, rispettivamente, della positiva valutazione del servizio attualmente svolto dal fornitore originario, e della congruità del contenuto economico di detto prolungamento di efficacia contrattuale, tenuto conto che il citato operatore economico ha manifestato in atti la propria disponibilità ad assicurare la continuità del servizio a migliorate condizioni economiche rispetto a quelle adottate con determina n. 618/ASURDG/2015 citata nelle premesse.

ESITO DELL'ISTRUTTORIA

ACCERTATA la necessità di sottoscrivere in tempi brevi il nuovo contratto quadro operativo denominato SPC2 per l'affidamento del servizio in oggetto, autorizzando contestualmente la proroga tecnica del corrente rapporto contrattuale - in considerazione delle constatazioni tutte esplicitate in istruttoria – e della legittimazione accordata a detta possibilità dall'articolo 22 – 22.3 del contratto quadro OPA n. 6/2006 (quale successivamente rinnovato dal contratto quadro OPA n. 5/2009);

ATTESTATA da parte del Responsabile proponente la conformità della presente proposta di determina alle normative vigenti in materia di appalti pubblici, la sua regolarità tecnico-procedurale – anche in coerenza con le modalità operative adottate dal vigente sistema Aziendale;

SI PROPONE al Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria Unica della Regione Marche,

1. di autorizzare la sottoscrizione – ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1 della Legge n. 296/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni, così come modificato dell'articolo 7, commi 1 e 2 della Legge n. 94/2012 e dell'articolo 15, comma 13, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012 – per le motivazioni tutte esplicitate nel documento istruttorio, che si intende integralmente richiamato e condiviso, il contratto quadro denominato “SPC 2 / Servizi di Connettività” - CIG MASTER n. 5133642F61 – stipulato dalla CONSIP S.p.A. nell'ambito della procedura ristretta finalizzata all'affidamento del Sistema Pubblico di Connettività (ID SIGEF 1367), per le

quantità (ed i costi) che saranno successivamente definiti nell'ambito del contratto quadro operativo scaturente, tra l'altro, dalla preventiva approvazione - da parte dell'Area Dipartimentale Sistemi Informativi della ASUR Marche - del "Progetto attuativo dei fabbisogni ASUR / Piano di migrazione", con riferimento agli allegati C "Prezzi Unitari dei singoli Servizi" e G "Adeguamento prezzi", approvati in allegato ai contratti quadro OPA – SPC 2;

2. di riservarsi di individuare, nel medesimo contesto di cui al citato contratto operativo, il nominativo dell'operatore economico affidatario ed i termini di durata dello stesso (sino ad un massimo di mesi 84);
3. di stabilire che gli oneri di spesa previsti per il restante periodo dell'anno 25.5.2018 – 31.12.2018 necessari per soddisfare i complessivi fabbisogni della Azienda Sanitaria Unica della Regione Marche, stimatamente quantificati - sulla base dei consumi / anno sostenuti e consolidati nell'ambito dei precedenti rapporti contrattuali per i medesimi servizi, calcolati anche in relazione ai menzionati allegati C "Prezzi Unitari dei singoli Servizi" e G "Adeguamento prezzi" approvati in allegato ai contratti quadro OPA – SPC 2 – ammontano ad € 646.997,00 e andranno imputati al conto economico n. 0509020105 "Telefonia" del piano dei conti del bilancio ASUR oggetto di successivo provvedimento dedicato;
- 4.
5. di riconoscere alla spettabile OLIVETTI SpA - IVREA (a fronte dell'intervenuto cambiamento della ragione sociale dell'allora TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SpA – Roma - C.F. e P.IVA 05815611008, in OLIVETTI SpA - C.F. e P.IVA 02298700010, con efficacia 1 gennaio 2016), per le motivazioni compiutamente esplicitate in istruttoria, il pagamento delle spese sostenute nel periodo intercorrente tra il 25.05.2017 ed il 24.05.2018 (di cui alle condizioni contrattuali, tecniche ed economiche pattuite con l'accordo quadro OPA n. 5/2009, ulteriormente applicate al biennio maggio 2015 / maggio 2017) per l'erogazione di servizi analoghi a quelli in argomento (SPC1) per un importo di € 1.476.000,00 IVA esclusa, quindi € 1.800.720,00 (IVA compresa al 22% inclusa);
6. di dare atto che la spesa sopra indicata al precedente punto 4 del presente dispositivo, con riguardo all'esercizio economico 2017, rientra nell'ambito del budget assegnato a questa Azienda Sanitaria dalla Regione Marche con DGRM n.1640/2016, mentre l'importo riferito all'anno 2018, dovrà essere imputato al conto n. 0509020105 "Telefonia" del bilancio dei conti ASUR 2018:

Periodo di riferimento		Netto	IVA 22%	Totale
ANNO 2017	25 maggio/ 31 dicembre	741.000,00	163.020,00	904.020,00
ANNO 2018	1 gennaio/ 24 maggio	735.000,00	161.700,00	896.700,00
	Spesa totale	1.476.000,00	324.720,00	1.800.720,00

7. di autorizzare, nel contesto del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito all'articolo 22, comma 3, del contratto quadro OPA / SPC1 n. 6/2006 - per il tempo strettamente necessario (ed alle medesime condizioni tecnico-economiche sopra evidenziate al precedente punto 4) a perfezionare, a livello tecnico-amministrativo, il passaggio di questa ASUR Marche dal corrente contratto SPC1 al nuovo contratto quadro SPC2 – ed al fine di dare continuità al servizio di connettività e sicurezza nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività – ritenuto essenziale e non rinunciabile - il prolungamento dell'efficacia del rapporto contrattuale allo stato in essere con il fornitore originario OLIVETTI SpA - IVREA (a fronte dell'intervenuto, menzionato, cambiamento della ragione sociale dell'allora TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SpA) a far data dal 25.05.2018 – per tutto il tempo necessario e comunque non oltre il 24.05.2019 - sino alla definizione


della procedura o sopra esplicitata;

8. di riservarsi altresì la facoltà di risolvere totalmente o parzialmente l'eventuale contratto di proroga tecnica con preavviso minimo di giorni 15 giorni, senza che la società OLIVETTI S.p.A. possa pretendere alcuna indennità e/o danni e/o compensi di sorta, nel momento in cui verrà compiutamente definita – a fronte del nuovo contratto quadro operativo - la migrazione dei servizi di che trattasi con uno dei fornitori subentranti;
9. di delegare il Responsabile Unico del Procedimento, secondo la vigente normativa, alla sottoscrizione del nuovo contratto quadro operativo;
10. di confermare – ai sensi degli artt. 101, 102 e 111 del citato decreto legislativo n. 50/2016 – la dott.ssa Maria Grazia SCIAMANNA, quale Direttore della Esecuzione del Contratto;
11. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema atti web-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/06, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013;
12. di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto ad attività di verifica da parte dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici ai sensi della DGR n.902/2008 come modificata dalla DGR n. 1670/2012, che accederà al presente provvedimento unicamente mediante il sistema informativo integrato Attiweb – decreti;
13. di trasmettere il presente provvedimento, per i rispettivi adempimenti di competenza, al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i., al Responsabile Unico del Procedimento ed al Direttore della Esecuzione del Contratto;
14. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "affidamento definitivo di servizi" per un importo di € 1.476.000,00 al netto di IVA.

L'ISTRUTTORE
dott. Ranieri COLARIZI GRAZIANI




IL DIRETTORE
DELL'AREA DIPARTIMENTALE SERVIZI INFORMATIVI
in qualità di RESPONSABILE UNICO del PROCEDIMENTO
Sergio PERSANTELLI



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

I sottoscritti, preso atto di quanto dichiarato in istruttoria dal Responsabile Unico del Procedimento, attestano che gli oneri di spesa derivanti dall'adozione del presente provvedimento, quali dettagliati in istruttoria, saranno imputati al conto economico n. 0509020105 "Telefonia", come appresso dettagliato:

- € 904.020,00 (IVA compresa al 22%) nel bilancio ASUR 2017;
- € 1.543.697,00 (IVA compresa al 22%) nel bilancio di previsione ASUR 2018.

Il Direttore Area Controllo di Gestione
(Dott.ssa Sonia PIERCAMILI)


Il Dirigente ff. Area Contabilità, Bilancio e
Finanze
(Dott. Luigi STORTINI)


Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità della presente proposta di provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore Generale.

Il Direttore Area Sistemi Informativi Asur
(Sergio Piersantelli)


- ALLEGATI -

nessun allegato

